

STATUTO
COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' corrente un'associazione civile, con finalità benefiche denominata

AMICI Betharram - o.n.l.u.s.
Associazione Missionaria Culturale Internazionale
organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'Associazione farà uso, nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2) L'Associazione nutre i propri valori e le proprie aspirazioni dal cristianesimo ecumenico e dalla spiritualità di s. Michele Garicoits.

L'Associazione, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, articolo 10, comma 1, lettera a, ha come attività istituzionale l'assistenza sociale e socio-sanitaria alle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo, realizzando scuole, centri di formazione professionale, centri medici, ambulatori e/o dispensari sanitari, consultori, centri di accoglienza ed infrastrutture.

Questa attività istituzionale si realizzerà principalmente con il reperimento di mezzi e fondi per la realizzazione delle opere a carattere sociale e socio-sanitario sopra richiamate e con il sostegno alle attività presenti e future che la Congregazione dei Padri Betharramiti attua, specialmente nei Paesi in Via di Sviluppo. Il sostegno alle attività della Congregazione dei Padri Betharramiti si realizzerà nei modi e nei limiti di cui al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, articolo 10, comma 2 bis ed alla Circolare Ministero delle Finanze 22 gennaio 1999 n. 22/E.

L'Associazione, così come previsto dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, articolo 10, comma 1, lettera b, persegue esclusivamente finalità di Solidarietà Sociale.

Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione, così come previsto dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, articolo 10, comma 1, lettera c, si propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività direttamente connesse ed accessorie a quella istituzionale:

- rivolgere il proprio intervento di formazione professionale alle persone più deboli per il loro inserimento e mantenimento nel mondo del lavoro e quello delle relazioni sociali anche con l'attivazione di forme di cooperazione e la creazione di attività economiche;
- sostenere al meglio la formazione e gli studi superiori e universitari di giovani meritevoli al fine di preparare figure professionali idonee alla promozione culturale e allo sviluppo socio/economico dei Paesi in via di sviluppo;
- realizzare pubblicazioni, indagini, ricerche e studi sui bisogni e sulle condizioni di vita, sulle opportunità e prospettiva di singole persone e di intere popolazioni verso le quali si voglia rivolgere particolare attenzione;
- collaborare all'elaborazione di progetti ed allo sviluppo delle iniziative tese a migliorare i servizi in favore delle categorie interessate dal presente Statuto;
- organizzare e gestire corsi di formazione e di riqualificazione del personale impiegato o da impiegarsi nelle attività dell'Associazione stessa o di altre;
- lavorare in stretta collaborazione con le altre Organizzazioni di volontariato che, ispirandosi ai fini cristiani e ai valori della mutualità sociale sono presenti nei Paesi in cui opera la Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram, partecipando anche a coordinamenti nazionali e internazionali;
- avvalersi del collegamento e della collaborazione con gli Enti pubblici e privati e con le organizzazioni riconosciute a qualunque livello;
- stipulare convenzioni con organismi pubblici e/o privati, onde utilizzare provvidenze, finanziamenti ecc. per la realizzazione, l'ampliamento e il mantenimento dei servizi in cui l'Associazione opera;
- partecipare alla realizzazione di progetti internazionali anche in partnership con Stati e Organizzazioni sovranazionali.

I destinatari di queste attività sono le popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo, che versino in particolari condizioni di disagio, emarginazione, abbandono.

L'Associazione non ha scopo di lucro, non distribuirà, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ed impegnerà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è completamente indipendente ed è estranea ad ogni manifestazione di carattere e fine politico.

Art. 3) La sede dell'Associazione è ad Albavilla (CO) in via A. Manzoni 8.

Art. 4) La durata dell'Associazione è stabilita al 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

PATRIMONIO

Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- dalle quote associative;
- da contributi e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni e da ogni altra attività comunque pervenuta nel rispetto delle norme che ne prevedono il legittimo perfezionamento e l'efficacia.

I SOCI

Art. 6) Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Possono essere Soci, in qualità di soci ordinari, coloro che prestano la propria attività, anche saltuaria, di volontari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

La qualità di Socio ordinario si acquista previa domanda dell'interessato e l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Soci sono sottoposti a disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, coloro che versano il contributo annuale di sostegno all'Associazione per il finanziamento delle attività specifiche.

I versamenti all'Associazione, siano essi a titolo di sottoscrizione della quota sociale oppure come donazione o contributo, si considerano a fondo perduto. In nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Chi intende essere ammesso deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo nella quale deve essere indicato il nome e cognome o la denominazione, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o sede, contenere la dichiarazione

di accettazione senza riserve dello Statuto e del regolamento interno dell'Associazione e pagare il contributo dell'esercizio in corso.

Art. 7) I Soci hanno diritto di partecipare, con voto deliberativo, alle assemblee, si impegnano alle prestazioni gratuite e volontarie, ad osservare il presente Statuto, oltre che i regolamenti e le delibere degli Organi Sociali. Hanno l'obbligo di mantenere un comportamento corretto all'interno e all'esterno dell'Organizzazione che non ne comprometta il buon nome.

Art. 8) La qualità di Socio si perde per decesso o per dimissioni volontarie con effetto dal momento dell'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i Soci che non ottemperano agli impegni e alle obbligazioni liberamente asserite verso l'Associazione ed approvate, caso per caso, dal Consiglio Direttivo. Può essere dichiarato decaduto il Socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dall'invio della comunicazione a mezzo raccomandata.

ORGANI SOCIALI

Art. 10) Sono organi sociali dell'Organizzazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore dei Conti;
- e) il collegio dei Probiviri.

A) ASSEMBLEA

Art. 11) L'Assemblea rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione dei bilanci, per la discussione ed approvazione di tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno.

Inoltre è di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina delle cariche sociali;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- l'approvazione del programma annuale di attività dell'Associazione;
- l'approvazione delle motivazioni e delle modalità di partecipazione a Coordinamenti e la discussione dei programmi annuali proposti dagli stessi;
- l'approvazione della partecipazione a progetti o attività di organismi internazionali.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un decimo dei soci, quando lo ritenga necessario il Presidente.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Organizzazione;
- sulla destinazione del patrimonio residuo.

Nelle assemblee non si possono trattare se non gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea è fatta in ogni caso dal Consiglio Direttivo, con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, ovvero telefax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 12) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. L'Assemblea, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, si considera costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto delle astensioni.

Art. 13) In deroga a quanto sopra stabilito, le deliberazioni che importino modificazioni allo Statuto, devono in ogni caso essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei soci; mentre le deliberazioni relative allo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione dei beni devono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 14) Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso sottoscritta. Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno sette giorni. Ogni socio può farsi rappresentare nelle

assemblee, con delega scritta, da altro socio non consigliere dell'associazione. Ciascun socio non può rappresentare, per delega, più di un altro socio.

Art. 15) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente, o da persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie fra i Soci, ove ne ravvisi l'opportunità, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, ove siano stati nominati, dagli scrutatori.

B) PRESIDENTE

Art. 16) Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed a lui è demandata la firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea; nei casi di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo e disporre di erogazioni di carattere straordinario, rendendo conto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea nella prima riunione successiva. Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può inoltre compiere ogni operazione bancaria per conto dell'Associazione stessa.

Il Presidente avrà il controllo sulle attività ed iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Eventuali osservazioni sull'operato del Consiglio Direttivo potranno essere inviate all'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione di bilancio, oppure potrà far convocare un'Assemblea straordinaria per la discussione delle proprie osservazioni e richieste.

PRESIDENTE ONORARIO

La carica di Presidente Onorario non elettiva, sarà ricoperta di diritto dal Vicario, pro-tempore, del Vicariato Italiano della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram, o da altro membro nominato dal Consiglio Regionale della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram. In questo caso la carica cesserà con la fine del mandato di Vicario o del Consiglio che lo ha eletto.

Il Presidente Onorario, pur non essendo membro del Consiglio Direttivo, potrà esercitare il controllo sulle attività ed iniziative per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione richiamando il Consiglio Direttivo.

C) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri compreso il Presidente, liberamente eleggibili, scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissione, a qualsiasi titolo di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, subentra nella carica il primo dei non eletti con la ratifica alla prima Assemblea utile.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'impostazione generale dei programmi e delle altre attività che l'Associazione si prefigge e di tutti quegli atti che ritiene necessari, utili ed opportuni, per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che lo statuto riserva tassativamente all'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Compiti peculiari del Consiglio Direttivo sono:

- proporre il programma annuale di attività dell'organizzazione;
- stabilire la quota associativa;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sulle domande di ammissione, di recesso e sull'esclusione di soci.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice-Presidente, un tesoriere e, anche all'infuori dei propri membri, un segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e al Vice-Presidente parte dei propri poteri e può anche nominare speciali Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti; in questo caso esso ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione, formula programmi e compie qualsiasi atto necessario per il conseguimento dei fini sociali.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente lo reputa opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio di ogni Consigliere e di ogni Revisore dei Conti, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Detti avvisi devono contenere l'indicazione delle materie da trattare. Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide quando intervengono almeno la maggioranza dei suoi membri.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede. Delle deliberazioni del Consiglio è fatto constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

D) REVISORE DEI CONTI

Art. 22) Il Revisore dei Conti, iscritto all'albo, è indicato dal Vicario Italiano della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram, o nominato dal Consiglio Regionale della Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram. In questo caso la carica cesserà con la fine del mandato del Vicario o del Consiglio che lo ha eletto.

Art. 23) Il Revisore dei Conti partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, esamina, ogni qualvolta lo ritiene opportuno le scritture e gli atti dell'Associazione, controlla nei modi di cui sopra, le esistenze di somme, valori ed in genere di ogni attività di proprietà dell'Associazione, esamina i libri sociali, i bilanci preventivi e consuntivi riferendone all'Assemblea dei soci, ed in genere controlla l'operato del Consiglio Direttivo in relazione alle norme del presente statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

E) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 24) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, più 2 due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri durano in carica 3 tre anni e sono rieleggibili per due altri trienni. Il Collegio dei Probiviri ha funzione arbitrale: suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'organizzazione o in occasione di episodi che possano turbare la vita dell'organizzazione stessa o offuscarne il nome. Il Collegio funziona con poteri di amichevole compositore, decide ex bono et aequo, e, con apposite relazioni scritte richiama organi e singoli associati ai loro doveri; può proporre al Consiglio Direttivo sia di escludere i soci nei casi previsti dallo Statuto sia di rifiutare la richiesta di ammissione di nuovi soci.

Il Collegio dei Probiviri delibera in merito al ricorso dei soci colpiti da provvedimento di esclusione o dei soci non ammessi.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

Art. 25) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio seguente e li presenta per l'approvazione

all'Assemblea, accompagnandoli con propria relazione oltre che con la relazione del Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo, otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei soci, deposita a disposizione dei soci, nella sede dell'Associazione, i bilanci insieme alle proprie osservazioni ed a quelle del Revisore dei Conti.

Art. 26) Come già previsto all'articolo 2 del presente Statuto, gli eventuali avanzi di esercizio sono destinati esclusivamente al miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione e non può essere distribuito ai soci alcun dividendo od interesse o compenso e nemmeno possono essere fra di essi ripartite le eventuali riserve dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le cariche sociali sono gratuite.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, se opportunamente giustificate. L'Associazione, qualora se ne presenti la necessità, si riserva di assumere lavoratori dipendenti e di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ai fini del raggiungimento degli scopi sociali rispettando i vincoli della normativa vigente.

SCIoglimento

Art. 27) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. I liquidatori hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 , e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

REGOLAMENTO

Art. 28) L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà approvare un regolamento interno, con le maggioranze stabilite dall'art. 12 del presente statuto.